

Regolamento per la definizione dell'iter amministrativo delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 4 - Deroghe ai termini di pagamento

Art. 5 - Soggetti accertatori

Art. 6 - Processo verbale d'accertamento

Art. 7 - Rapporto all'autorità competente

Art. 8 - Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

Art. 9 - Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689

Art. 10 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

Art. 11 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo dei limiti edittali minimi e massimi della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
6. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze od ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco che quelle emesse dai dirigenti responsabili di settore.
2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell' articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 come integrato dall'art. 1 bis della legge 20 maggio 2003, n° 116, che

prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 ad euro 500,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell' art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto del minimo edittale.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4 (Deroghe ai termini di pagamento)

1. Il Sindaco può sospendere o differire i termini ordinari dei versamenti per tutti o per determinate categorie di debitori colpiti da gravi calamità naturali.

2. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il funzionario responsabile del servizio competente può concedere, a seguito di richiesta del violatore, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e limiti seguenti:

- a) Durata massima: ventiquattro mesi;
- b) Decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento, totale o parziale, alla scadenza, anche di una sola rata;
- c) Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi;
- d) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 40% delle somme complessivamente dovute.

Articolo 5 (Soggetti accertatori)

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

2. Il Sindaco o i **Dirigenti**, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, **possono**, con decreto motivato, abilitare altro personale, dipendente dal comune o dalle società erogatrici di pubblici servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono **inoltre** essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 6 (*Processo verbale d'accertamento*)

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;

d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24

novembre 1981 n° 689) ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti i sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 7 (Rapporto all'autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al dirigente competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell' avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 8 (Competenze ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all' 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al dirigente responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante la attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato o determinabile da un Dirigente individuato dal Direttore Generale.

2. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della polizia municipale, qualora la violazione sia stata accertata da operatori della Polizia Municipale.

Articolo 9 (Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)

1. L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall' articolo 7.

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale

d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta; in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

6. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 10 (Determinazione dell' importo delle ordinanze ingiunzioni)

1. In sede d'irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti editali previsti.

2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, e dall'art.4 del presente regolamento, questo sia al momento della emissione dell' ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

Articolo 11 (Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 12 (*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali di settore .che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via .generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all' albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell' avvenuta notifica all' interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689

Articolo 13 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.